|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **_assets/fnc-doc-assets-assets/logo-fnc.png** |  |
| **_assets/fnc-doc-assets-assets/icona-documento.png** |  |  |
| **Strumenti di lavoro** | **Roma, 30 novembre 2016** |
|  |  |
|  | **Check list – Acconto IVA del 27 dicembre 2016** |
|  |  |

**Premessa**

Il giorno 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto IVA[[1]](#footnote-1) relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno 2016.

L’acconto IVA 2016 deve essere determinato utilizzando uno dei seguenti tre metodi:

* metodo storico;
* metodo previsionale;
* metodo analitico.

Di seguito saranno trattate le metodologie di calcolo di ciascuno dei tre metodi.

**Sintesi tabellare dei metodi di calcolo dell’acconto e degli aspetti generali dell’adempimento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Soggetti esclusi dal versamento** | * I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016;
* I contribuenti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 Euro;
* I contribuenti che hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2016, ma in ogni caso anteriormente all’1.12.2016, se contribuenti mensili, o all’1.10.2016, se contribuenti trimestrali;
* I contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2015, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);
* I contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2016, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2016 (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
* I contribuenti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2016 con un’eccedenza detraibile d’imposta;
* I contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
* I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;
* Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;
* I contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011[[2]](#footnote-2);
* I contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2014;
* I contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
 |
| **Metodo storico** | Il calcolo dell’acconto sulla base del c.d. metodo storico consiste nel calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente (ovvero il 2015). La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente: 1. il contribuente mensile dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA del mese di dicembre 2015;
2. il contribuente trimestrale di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72 (“speciali” o “per natura”) dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2015;
3. il contribuente trimestrale “per opzione” di cui all’art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà considerare la dichiarazione annuale relativa al 2015.
 |
| **Metodo previsionale** | Con il metodo c.d. previsionale, il contribuente può calcolare l’acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2016. Quindi, il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2016.  IMPORTANTE Quando il contribuente sceglie di utilizzare tale metodo deve prestare molta attenzione al fatto che l’acconto determinato con tale modalità non sia inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, il quarto trimestre o la dichiarazione IVA relativa al 2016; questo perché altrimenti potrebbe incorrere in una situazione sanzionabile per insufficiente versamento dell’acconto |
| **Metodo analitico** | Il terzo metodo utilizzabile da parte dei contribuente per determinare l’acconto IVA da versare per il 2016 si basa sulle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre a seconda della tipologia di contribuente) fino alla data del 20.12.2016. Il contribuente trimestrale dovrà guardare: * per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016;
* per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016.

Il contribuente mensile, invece, dovrà guardare: * per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016;
* per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016.
 |
| **Le variazioni nel metodo analitico** | L’acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:* (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2016 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2016 (contribuenti trimestrali);
* (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
* (con segno -) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2016 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);
* (con segno -) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
* (con segno -) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre)
 |
| **Modalità di scomputo del versamento dell'acconto** | L’importo che i contribuenti versano a titolo di acconto per l’anno 2016 deve essere scomputato:* dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 per i contribuenti “mensili”;
* dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali per natura ex art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/72;
* dal saldo relativo all’anno 2016 per i contribuenti trimestrali per opzione ex art. 7 del D.P.R. 542 del 1999
 |
| **Indicazioni in dichiarazione** | L’acconto versato dai contribuenti deve essere indicato nel modello IVA. Relativamente al modello IVA 2017 tale importo dovrebbe essere indicato nei seguenti righi:* VL29;
* VH13. Si precisa che il rigo VH13 prevede l’indicazione del metodo utilizzato per determinare l’importo da versare:
	+ 1: metodo storico;
	+ 2: metodo “previsionale”;
	+ 3: metodo “analitico”;
	+ 4: relativo ai soggetti che operano in particolari settori
 |
| **I codici tributo da utilizzare** | I codici tributo perla compilazione del modello F24 sono i seguenti:* **6013**: acconto IVA contribuenti mensili
* **6035**: acconto IVA contribuenti trimestrali
* **6034**: acconto IVA contribuenti c.d. “speciali” ex art. 74, DPR 633/72 (distributori di carburante, soggetti che erogano e somministrano gas, acqua ecc.)

Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a debito” e sarà necessario indicare l’anno di competenza.6013 2016 12.000 00 12.000 00 + 12.000 00  12.000 00 + 12.000 00 6035 2016 12.000 006034 2016 12.000 00 12.000 00 + 12.000 00   |
| **Rateizzazione** | Secondo quanto indicato dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241 del 1997 **non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto.****È POSSIBILE TUTTAVIA LA COMPENSAZIONE.** |
| **Termine di versamento** | La scadenza come più volte ricordato coincide con il giorno 27.12.2016. |
| **Limiti Compensazione** | Non è possibile compensare crediti IVA con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi (c.d. compensazioni “orizzontali”) in misura superiore a 700.000 Euro per ciascun anno solare. Qualora debbano essere compensati crediti IVA con versamenti dovuti a titolo di IVA periodica in acconto (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), mediante modello F24, non si applicano, invece, le limitazioni di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ovvero: obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione per i crediti di importo superiore a 15.000 euro.Eccezione: in un unico caso è possibile la compensazione oltre detta soglia, cioè nel caso in cui l'importo a credito sia costituito da particolari crediti d'imposta non soggetti al vincolo della misura massima di compensazione pari ad euro 700.000.[[3]](#footnote-3) |
| **CHECK LIST** |
| **Soggetti esclusi dal versamento** | 1. ***Il soggetto è in normale attività?***
	* SI
	* NO
2. ***Il soggetto ha iniziato l’attività nel corso del 2016?***
	* SI
	* NO

*(Se la risposta è SI non è previsto obbligo di acconto per il 2016, diversamente vige obbligo di calcolo dell’acconto)*1. ***Il soggetto ha cessato o cesserà l’attività:***
	* Fra l’ 1.1.2016 e il 1.12.2016, se contribuente mensili,
	* Fra l’1.1.2016 e il 1.10.2016, se contribuenti trimestrali;

*(se si è barrata una delle due caselle in funzione della periodicità del contribuente non è previsto obbligo di acconto per il 2016, diversamente è previsto l’obbligo del versamento)*1. ***Il contribuente mensile, nel mese di dicembre del 2015, ha evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possa o meno aver richiesto il rimborso di tale credito)?***
	* SI
	* NO

*(se la risposta è SI non vige obbligo di acconto, diversamente sarà necessario provvedere al calcolo)*1. ***Il contribuente trimestrale dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2015, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2015 (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA***?
	* SI
	* NO

*(se la risposta è SI non vige obbligo di acconto, diversamente sarà necessario provvedere al calcolo)*1. ***Il contribuente prevede di chiudere l’ultima liquidazione del 2016 con un’eccedenza detraibile d’imposta?***
	* SI
	* NO

*(se la risposta è SI non vige obbligo di acconto, diversamente sarà necessario provvedere al calcolo 🡪 porre molta attenzione a questa ipotesi poiché è passibile di elevato rischio di errore obbligando poi il contribuente a riversare le somme eventualmente non versate a titolo di acconto)*1. ***Il contribuente versa in una delle seguenti situazioni:***
* Regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
* Esercizio attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;
* Società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;
* Contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011[[4]](#footnote-4);
* Contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190/2014;
* Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

*(se si è barrata almeno una delle caselle di cui sopra non vige obbligo di acconto, diversamente sarà necessario provvedere al calcolo)* |
| **Metodo di calcolo utilizzato** | * Storico
* Previsionale
* Analitico

*Attenzione**Compilare la sezione della check list in prossimità del metodo di calcolo prescelto.* |
| **Base imponibile metodo storico** | **Contribuente mensile**Liquidazione mensile del mese di dicembre 2015 - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Acconto 2016: 88% dell’importo di cui sopra - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_In caso di passaggio da trimestrale a mensile – 88% del 1/3 di cui al primo importo – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Contribuente trimestrale di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72 (“speciali” o “per natura”)**Liquidazione dell’ultimo trimestre 2015 - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Acconto 2016: 88% dell’importo di cui sopra - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Contribuente trimestrale**Saldo della dichiarazione IVA 2015 + acconto 2015 - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Acconto 2016: 88% dell’importo di cui sopra - euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ In caso di passaggio da mensile a trimestrale– 88% del debito di cui al primo importo x 3 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Base imponibile metodo previsionale** | Per tutti i contribuenti1. Operazioni attive previste per l’ultimo periodo 2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. IVA A DEBITO prevista per l’ultimo periodo 2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Operazioni passive previste per l’ultimo periodo 2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. IVA A CREDITO prevista per l’ultimo periodo 2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acconto 2016 = (B) – (D) = euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Base imponibile metodo analitico** | Contribuenti mensili1. Operazioni attive previste dal 1.12.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. IVA A DEBITO prevista dal 1.12.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Operazioni passive previste dal 1.12.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. IVA A CREDITO prevista dal 1.12.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acconto 2016 = (B) – (D) = euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Contribuenti trimestrali1. Operazioni attive previste dal 1.10.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. IVA A DEBITO prevista dal 1.10.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Operazioni passive previste dal 1.10.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. IVA A CREDITO prevista dal 1.10.2016 al 20.12.2016 – euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acconto 2016 = (B) – (D) = euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **I codici tributo da utilizzare** | * **6013**: acconto IVA contribuenti mensili
* **6035**: acconto IVA contribuenti trimestrali
* **6034**: acconto IVA contribuenti c.d. “speciali” ex art. 74, DPR 633/72 (distributori di carburante, soggetti che erogano e somministrano gas, acqua ecc..)

ATTENZIONE:*Se inavvertitamente si procede al versamento con il codice tributo errato, o si indica erroneamente l’anno d’imposta sbagliato in luogo del 2016 sarà necessario presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente apposita istanza di correzione dell’errore meramente formale oppure accedere al servizio CIVIS per regolarizzare l’errore formale.* |
| **Limiti Compensazione** | **nel caso l’acconto 2016 possa essere compensato con crediti diversi da quelli indicati di seguito si consiglia, a titolo preventivo verificare tutte le compensazioni effettuate nell’anno 2015 per accertare che esse non siano superiori ad euro 700.000.****SI SEGNALA CHE I SEGUENTI CREDITI D’IMPOSTA NON SONO SOGGETTI AL LMITE MASSIMO DI COMPENSAZIONE PARI AD EURO 700.000.****VERIFICARNE QUINDI L’UTILIZZO.*** CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 280 A 283, DELLA LEGGE N. 296/2006 (RICERCA E SVILUPPO);
* CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI DA 271 A 279, DELLA LEGGE N. 296/2006 (NUOVI INVESTIMENTI NELLA AREE SVANTAGGIATE), AL QUALE IL LIMITE NON SI APPLICA A PARTIRE DAL 1º GENNAIO 2010;
* CREDITI D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 29 DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 (INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE E PER L’ACQUISTO, CON ROTTAMAZIONE, DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI);
* CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO ISTITUITI DALLA LEGGE N. 244/2007;
* CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 55, DEL DECRETO LEGGE N. 225/2010;
* CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA, ISTITUITO DALL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 70/2011;
* CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (CARO PETROLIO) ISTITUITO DALL’ ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 265 DEL 2000. IL LIMITE NON SI APPLICA AL CREDITO D’IMPOSTA RIFERITO AI CONSUMI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 2012;
* CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DIPENDENTI ALTAMENTE QUALIFICATI, DI CUI ALL’ART. 24 DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 83/212, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 134/2012;
* CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA, ISTITUITO DALL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 83/2015;
* CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, ISTITUITO DALL’ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE N. 91/2015;
* CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI CAPITALI E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, ISTITUITI DALL’ART. 32-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 133/2015;
* CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ISTITUITO DALL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 145/2013, COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 35, LEGGE 190/2015;
* CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ISTITUITO DALL’ART. 1, COMMI DA 91 A 94, DELLA LEGGE N. 190/2015;
* CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI, ISTITUITO DALL’ART.1, COMMA 98, DELLA LEGGE N. 208/2015;
* CREDITO D’IMPOSTA PER I VERSAMENTI AL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, ISTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 394, DELLA LEGGE N. 208/2015.

ATTENZIONE - Se il contribuente durante l’anno 2016 ha compensato unicamente con uno di detti crediti d’imposta non è soggetto al controllo della soglia di euro 700.0000. |

1. ***Art. 6***

	1. *Omissis.*
	2. *A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27 del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto D.P.R. n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre).*
	3. *Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.**3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'art. 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo).*

	1. *L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.*
	2. *Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo).**5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.*

*5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stat).*

*5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate(4).*

*5-quinquies.Omissis.*

	1. *Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993).*
	2. *Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Si ricorda che tale regime non è più in vigore se non per coloro che anteriormente al 31.12.2015 hanno avviato l'attività e si ritrovano in una delle seguenti due condizioni:

Primo quinquennio di attività,

Periodo anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. [↑](#footnote-ref-2)
3. Elenco sommario dei crediti d'imposta non soggetti al limite massimo di compensazione ari ad euro 700.000

	* *CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 280 A 283, DELLA LEGGE N. 296/2006 (RICERCA E SVILUPPO);*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI DA 271 A 279, DELLA LEGGE N. 296/2006 (NUOVI INVESTIMENTI NELLA AREE SVANTAGGIATE), AL QUALE IL LIMITE NON SI APPLICA A PARTIRE DAL 1º GENNAIO 2010;*
	* *CREDITI D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 29 DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 (INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE E PER L’ACQUISTO, CON ROTTAMAZIONE, DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI);*
	* *CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO ISTITUITI DALLA LEGGE N. 244/2007;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 55, DEL DECRETO LEGGE N. 225/2010;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA, ISTITUITO DALL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 70/2011;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (CARO PETROLIO) ISTITUITO DALL’ ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 265 DEL 2000. IL LIMITE NON SI APPLICA AL CREDITO D’IMPOSTA RIFERITO AI CONSUMI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 2012;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DIPENDENTI ALTAMENTE QUALIFICATI, DI CUI ALL’ART. 24 DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 83/212, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 134/2012;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA, ISTITUITO DALL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 83/2015;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, ISTITUITO DALL’ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE N. 91/2015;*
	* *CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI CAPITALI E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, ISTITUITI DALL’ART. 32-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 133/2015;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ISTITUITO DALL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 145/2013, COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 35, LEGGE 190/2015;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ISTITUITO DALL’ART. 1, COMMI DA 91 A 94, DELLA LEGGE N. 190/2015;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI, ISTITUITO DALL’ART.1, COMMA 98, DELLA LEGGE N. 208/2015;*
	* *CREDITO D’IMPOSTA PER I VERSAMENTI AL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, ISTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 394, DELLA LEGGE N. 208/2015.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Si ricorda che tale regime non è più in vigore se non per coloro che anteriormente al 31.12.2015 hanno avviato l'attività e si ritrovano in una delle seguenti due condizioni:

Primo quinquennio di attività,

Periodo anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. [↑](#footnote-ref-4)